

**Implementazione della IV Direttiva (UE):
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017 , n. 90**

Milano, 6 luglio 2017

SOMMARIO

Evoluzione normativa e D.lgs. 90/2017

Titolo I – Disposizioni di carattere generale

Titolo II – Capo I - Adeguata verifica della clientela

Titolo II – Capo II – Obblighi di conservazione

Titolo II – Capo III - Obblighi di segnalazione

Titolo III – Misure ulteriori


Titolo V - Sanzioni

Evoluzione normativa e D.lgs. 90/2017

Evoluzione normativa: dalla normativa comunitaria alla normativa nazionale

Norme comunitarie		Norme nazionali
I Direttiva n. 91/308/CEE		DL 143 1991 – conv. Legge 197/1991
II Direttiva n.2001/97/CE		D.lgs. N.56/2004
III Direttiva n. 2005/60/CE		D.lgs. 231 del 21/11/2007 D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109
IV Direttiva n. 2015/849	D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, pubblicato in G.U. n. 140 del 19 giugno 2017	Modifica in particolare i seguenti testi normativi: - D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 - D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 195

Entrata in vigore



Entrata in vigore

Entro 12 mesi



Il MEF

Emana il decreto circa i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese, nonché le modalità e i termini di comunicazione

Entro 12 mesi



Concessionari di gioco

i concessionari devono adottare gli adeguamenti tecnologici dei propri processi

Entro 12 mesi



il MEF deve adottare il decreto recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro di cui all'articolo 45 del D.lgs. 231/2007, e cioè del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica

Titolo I – Disposizioni di carattere generale

Soggetti obbligati

I soggetti destinatari degli obblighi permangono, nella sostanza, quelli già individuati dal vigente D.Lgs. 231/07, con alcune importanti novità. Sono stati tra l'altro inclusi tra i destinatari:

- gli intermediari bancari e finanziari e le imprese di assicurazione "aventi sede legale e amministrazione in un altro Stato Membro stabiliti senza succursale sul territorio nazionale" (**intermediari che operano in libera prestazione di servizi**);
- le Società di Investimento a Capitale Fisso (**SICAF**);
- e quali **operatori non finanziari** - qualora non già obbligati in base alle disposizioni precedenti – ad esempio i prestatori di servizi relativi a società e trust; i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche; i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte; gli operatori professionali in oro; i soggetti che esercitano attività di mediazione civile; i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi; i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

Sono stati introdotti specifici obblighi per i **concessionari di gioco** e per le reti di distributori ed esercenti di cui essi si avvalgono.

Le **Pubbliche Amministrazioni** non sono tra i soggetti destinatari, ma il novellato articolo 10 richiede agli uffici delle pubbliche amministrazioni compiti di amministrazione attiva e di controllo nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Inoltre, le Pubbliche amministrazioni devono comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.


Le Autorità di controllo



*Comitato
di sicurezza finanziaria*



Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza



Autorità di vigilanza di settore

Un ruolo attivo è attribuito agli **organismi di autoregolamentazione**, che anche attraverso le rispettive articolazioni territoriali ed i consigli di disciplina, promuovono e controllano l'adempimento degli obblighi di antiriciclaggio da parte dei soggetti aderenti.

Persone Politicamente Esposte

È stato ampliato il perimetro delle PEPs, che ricomprende ora anche soggetti che occupano cariche politiche a livello locale o regionale.

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

Le autorità di vigilanza di settore dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati:

- alla tipologia di clientela,
- all'area geografica di operatività,
- ai canali distributivi
- e ai prodotti e i servizi offerti.

Principio di proporzionalità

Le autorità di vigilanza di settore individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

- a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

***Titolo II – Capo I –
Adeguate verifica della clientela***

Obblighi di adeguata verifica

Con riferimento al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, è stato precisato:

a) che **l'acquisizione di ulteriori informazioni**, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente - nell'ambito dell'attività di acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale - debba avvenire sulla base di informazioni "acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività"

b) che la verifica della **provenienza dei fondi** e delle risorse nella disponibilità del cliente - nell'ambito dell'attività di controllo costante del rapporto con il cliente - debba avvenire sulla base di informazioni "acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività".

Misure semplificate di adeguata verifica

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate. Anche in caso di Adeguata Verifica Semplificata è previsto l'obbligo di identificare il titolare effettivo.

Sono quindi elencati alcuni **indici di basso rischio**.

Indici di basso rischio relativi

a) alle diverse tipologie di clienti;	<ol style="list-style-type: none">1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) ;
b) alle tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione;	<ol style="list-style-type: none">1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 €;2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;
c) alle aree geografiche.	<ol style="list-style-type: none">1) Stati membri;2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

Obblighi di adeguata verifica rafforzata

Devono essere applicate misure di adeguata verifica rafforzata in presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Sono quindi elencati alcuni fattori di rischio.

Fattori di rischio relativi

a) alle diverse tipologie di clienti;	<ol style="list-style-type: none">1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c) ;3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;
b) alle tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione;	<ol style="list-style-type: none">1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
c) alle aree geografiche.	<ol style="list-style-type: none">1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

Registro dei titolari effettivi

Il Decreto prevede l'istituzione di un **archivio dei titolari effettivi centralizzato presso il Registro delle Imprese.**

Le imprese dovranno comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese.

Il Registro sarà accessibile alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare il legittimo interesse.

Dati e informazioni che dovranno essere forniti, modalità e termini entro cui effettuare la comunicazione, nonché le modalità di consultazione saranno definite con apposito decreto del MEF.

Obblighi di astensione e operazioni di restituzione(non più previste)

L'articolo 42, comma 1, del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, prevede che, in caso d'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati si astengano dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni con il cliente.

Non è più prevista la disciplina della restituzione al cliente delle disponibilità di relativa spettanza prima contenuta nell'articolo 23, comma 1-bis, del d.lgs. 231/2007.

A partire dall'entrata in vigore del decreto, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai Provvedimenti emanati dall'Unità il 6 agosto 2013 e il 10 marzo 2014.

Titolo II – Capo II – Obblighi di conservazione

Obblighi di conservazione

I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

I soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

Obblighi di conservazione

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti **sono conservati per un periodo di 10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

Deve essere garantito il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali e le modalità di conservazione devono prevenire la perdita di dati o di informazioni:

- accessibilità completa e tempestiva;
- la tempestiva acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni (è considerata tempestiva l'acquisizione completata in 30 giorni);
- l'integrità e la non alterabilità dei dati;
- la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Viene meno l'obbligo di tenuta dell'AUI (Archivio Unico Informatico)

Obbligo di invio di dati aggregati all'UIF

Permane l'obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di trasmettere alla UIF **dati aggregati** concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo.

La UIF nel Comunicato del 4 luglio 2017 ha confermato che sono da considerare ancora efficaci e applicabili in via transitoria gli obblighi stabiliti dal Provvedimento del 23 dicembre 2013, recante «Disposizioni per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate» e relativi allegati tecnici.

Titolo II – Capo III - Obblighi di segnalazione

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le società di gestione degli strumenti finanziari, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati.

È stata eliminata la previsione secondo cui la segnalazione si considera «tardiva» ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità, e comunque ove effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta.

Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

E' introdotto nell'ambito della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo la **procedura di whistleblowing**, stabilendo che i soggetti obbligati predispongano processi idonei a garantire che i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare, a livello interno, le violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,

attraverso

- uno specifico canale anonimo e indipendente,
- proporzionato alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato interessato.

Titolo III – Misure ulteriori

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

È vietato il trasferimento

di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è **complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.**

I moduli di **assegni bancari e postali** sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

L'apertura in qualunque forma di conti o **libretti di risparmio in forma anonima** o con intestazione fittizia è vietata.

L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato.

Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni.

Titolo V - Sanzioni

Sanzioni penali

È stata prevista la sanzione penale della **reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000** anche nei confronti di chi, essendo tenuto all'osservanza degli **obblighi di adeguata verifica**, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, "utilizza" dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Viene inoltre punito l'uso di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la **corretta conservazione dei dati**.

Soggetto attivo del reato si identifica anche nel cliente che fornisce, ai fini dell'adeguata verifica, dati falsi e informazioni non veritiere.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il **divieto di comunicazione** al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o l'esistenza di indagini in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

Infine, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento.

Confisca

E' stato introdotto nel codice penale il nuovo art. 648-quater, che prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati oppure per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento per i delitti di cui agli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio), salvo che i beni appartengano a persone estranee al reato.

Responsabilità degli enti per illeciti da reato

E' stata introdotta una nuova fattispecie di illecito amministrativo degli enti (articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231).

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 -bis, 648 -ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Sanzioni Amministrative

Condotta	Sanzione base	Sanzione violazioni gravi (*)	Sanzione violazioni meno gravi	Importo massimo sanzione	Violazioni gravi ripetute sistemiche plurime con vantaggio economico
Violazione obblighi adeguata verifica	2.000	Da 2.500 a 50.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio	Riduzione sanzione base da un terzo a due terzi	50.000	
Violazione obbligo di astensione	2.000	Da 2.500 a 50.000		50.000	
Violazione obbligo conservazione dei dati	2.000	Da 2.500 a 50.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio	Riduzione sanzione base da un terzo a due terzi	50.000	
Violazione obbligo di segnalazione di operazione sospetta	3.000	Da 30.000 a 300.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio		300.000	nel caso in cui il vantaggio sia determinabile e, comunque, non inferiore a euro 450.000, la sanzione è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio; nel caso in cui il vantaggio non sia determinato o determinabile, la sanzione è elevata fino a euro 1 milione
Omessa esecuzione del provvedimento UIF di sospensione dell'operazione sospetta	5.000			50.000	
Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi della UIF e degli ispettori MEF	5.000			50.000	

Da I Focus del Sole 24 Ore - 21 Giugno 2017

Sanzioni Amministrative

N.B.:

In caso di violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta la medesima sanzione si applica al **personale** dei soggetti obbligati in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano.

Ciascun componente degli organi di controllo, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie.

Con riferimento alla **sanzione specifica per intermediari bancari e finanziari** (art. 62, comma 1), è stato indicato che, in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di dati e gli obblighi di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 5 milioni di euro ovvero di una somma pari al 10% del fatturato annuo, se tale importo è superiore a 5 milioni di euro.



Viale Parioli, 74 00197 Roma
tel.: +39 06 8088734
fax: +39 06 80697007

Via Torino, 51 20123 Milano
tel.: +39 02 48199326
fax: +39 02 93664817